REGIONE ABRUZZO
X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PRI

A00024061/PRES-02 10/11/16 CRA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO L.R. 10/2004 – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEGLI UNGULATI"

di iniziativa dei Consiglieri:

Dino PEPE
Lorenzo BERARDINETTI
Sandro MARIANI
Giuseppe DI PANGRAZIO
Silvio PAOLUCCI
Camillo D'ALESSANDRO
Mario OLIVIERI
Luciano MONTICELLI
Lucrezio PAOLINI
Alessio MONACO
Alberto BALDUCCI
Pierpaolo PIETRUCCI
Andrea GEROSOLIMO

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO L.R. 10/2004 – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEGLI UNGULATI"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A due anni dall'entrata in vigore del Regolamento in esame risulta necessario apportare urgenti modifiche al testo vigente.

La prima di queste modifiche risulta necessaria allo scopo di adeguare il Regolamento alle nuova ripartizione dei compiti, tra Regione e ATC, alla luce del passaggio di deleghe in materia di caccia dalle Province alla Regione. Nel testo modificato sostanzialmente la parola Province è stata quindi sostituita dalla parola Regione, con la conseguenza che resteranno in capo alla Regione le competenze (proprie) di programmazione, pianificazione territoriale e di coordinamento delle attività previste dal Regolamento ed agli Atc quelle di gestione diretta ed altre, eventualmente, su delega della Regione (co. 4, 7, 9, 10 e seguenti).

Un'altra modifica nasce dalla contingente situazione emergenziale venutasi a creare con l'espansione delle popolazioni di cinghiale nel territorio regionale; in particolare la specie ha ampliato il proprio areale occupando negli ultimi anni anche le aree a lei ecologicamente "non vocate", ovvero le colline e le pianure ampiamente coltivate, le zone antropizzate e la rete viaria, ampliando il fenomeno dei danni all'agricoltura, delle aggressioni alla popolazione e gli incidenti stradali, come risulta anche dai recenti fatti di cronaca. Il vigente Regolamento prevede che nelle aree non vocate, corrispondenti a quasi il 40% del territorio regionale, la caccia al cinghiale non possa essere realizzata dalle squadre o ai suoi componenti. La modifica proposta introduce l'obiettivo di eradicazione del cinghiale in questi territori, che sono ad altissimo impatto sulle attività umane, consentendo alle squadre iscritte al Registro, che per numero di componenti e per l'alto grado di specializzazione raggiunto sono le uniche a poter effettuare correttamente le tecniche della braccata e della girata, di cacciare in questi territori garantendo così una adeguata pressione venatoria in grado di contrastare la presenza e dell'espansione della specie in detti territori così sensibili (co. 27, 28 e 29).

Le restanti modifiche sono conseguenti e di aggiustamento alle precedenti sopra descritte; in particolare allo scopo di rendere più incisiva l'azione di controllo sulle popolazioni di cinghiali si è ad esempio sbloccato il periodo cacciabile attualmente "contingentato" a tre mesi fissi (co.32), si è data maggiore autonomia ed efficaccia all'azione svolta dalle squadre (co.49) anche nelle aree libere non assegnate (co. 47).

I Consiglieri:

PEPE

BERARDINETTI

MARIANI

PAOLUCCI

D'ALESSANDRO

OLIVIERI

MONTICELLI

PAOLINI

DI PANGRAZIO

MONACO

BALDUCCI

PIETRUCCI

GEROSOLIMO

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO L.R. 10/2004 – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEGLI UNGULATI"

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 del Reg. 5/2014)

1. Al comma 4, dell'art. 1 del Regolamento 27 maggio 2014, n.5 (L.r. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati) la parola "*Province*" e le parole "*o dalle Province*" sono soppresse.

2. Il comma 5, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è sostituito dal seguente:

> "5. *Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dal Piano faunistico venatorio regionale in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalla Regione previo il parere vincolante dell'ISPRA; la reintroduzione, il ripopolamento con la specie cinghiale ed il foraggiamento dei cinghiali sono vietati su tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 7 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).*"

3. Al comma 7, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*le Province possono*" sono sostituite dalle parole "*la Regione può*".

4. Al comma 9, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*dalle Province,*" sono soppresse.

5. Al comma 10, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole "*le Province*" sono sostituite dalle parole "*la Regione*";

   b) la parola "*possono*" è sostituita dalla parola "*può*".

6. Al comma 11, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo*" sono sostituite dalle parole "*alla Regione*".

7. Il comma 15, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è abrogato.

8. Il comma 16, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è sostituito dal seguente:

> *"16. La Regione, anche attraverso il competente Dipartimento, attua, oltre alle funzioni proprie di programmazione e pianificazione, anche i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento presso gli ATC delle attività di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2004; il Dipartimento altresì può esprimersi su dubbi interpretativi o controversie anche attraverso circolari, direttive, o interpretazioni delle disposizioni del presente regolamento.".*

9. Al comma 17, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*Provincia territorialmente competente*" sono sostituite dalla parola "*Regione*".

10 Al comma 19, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole "*le Province o*" e le parole "*ove delegati*" sono soppresse;

   b) dopo le parole "*capi da abbattere*" sono aggiunte le parole "*in prelievo selettivo*".

11. Il comma 21, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è abrogato.

12. Al comma 22, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 dopo le parole "*del cinghiale*" sono aggiunte le parole "*approvato dalla Regione*".

13. Alla lettera a) del comma 23, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole "*macroarea operano in*" sono aggiunte le parole "*essa in*";

   b) il periodo "*Solo in mancanza del numero necessario di selecontrollori appartenenti alle squadre, possono partecipare al prelievo i selecontrollori ammessi, non appartenenti alle squadre assegnatarie.*" è soppresso;

   c) le parole "*dalla Provincia*" sono sostituite dalle parole "*dall'ATC*";

   d) dopo le parole "*personale necessario al compimento*" le parole "*dei censimenti*" sono sostituite dalle parole "*delle attività di gestione*".

14. Alla lettera b) del comma 23, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole "*dalle Province*" sono sostituite dalle parole "*dalla Regione*";

   b) la parola "*Provincia*" viene sostituita dalla parola "*Regione*";

   c) le parole "*previo accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e*" sono sostituite dalla parola "*sentite*".

15. Al comma 23, dell'art. 1, alla lettera e), sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera che indica il paragrafo "*e)*" viene sostituita dalla lettera "*d)*";

2) le parole "*la Provincia verifichi*" sono sostituite dalle parole "*la Regione o l'Atc verifichino*";

3) dopo le parole "*della medesima specie,*" sono aggiunte le parole "*o in caso di azioni di foraggiamento non autorizzato,*";

4) le parole "*alla Provincia*" sono sostituite dalle parole "*alla Regione*";

16. Alla fine del comma 23, dell'art. 1, dopo la lettera e), è aggiunto il seguente periodo: "e*) sistemi di penalità per le squadre che non adempiono al raggiungimento degli obiettivi dei piani di controllo, compresi l'alternanza delle squadre nelle zone assegnate o la revoca dell'assegnazione delle stesse;*

17. Al comma 26, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*Provincia*" sono sostituite dalle parole "*Regione*";

b) dopo le parole "*realizzazione dei censimenti*" sono aggiunte le parole *"delle specie ungulate ad esclusione del cinghiale, o in caso di azioni di foraggiamento al cinghiale non autorizzato,";*

18. Il comma 27, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, è sostituito dal seguente:

"27. *La Regione nelle more della realizzazione del Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 22, provvede alla suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), caratterizzati da omogeneità ambientale ed ecologica, in cui viene perseguito l'obiettivo del mantenimento di presenze compatibili alle esigenze ecologiche, delle colture agricole e della restante fauna selvatica; l'estensione delle MA è compresa tra i duemila e i quindicimila ettari; allo scopo di ridurre la sussistenza di aree di tutela che possano favorire la presenza del cinghiale è vietato, all'interno delle aree vocate, l'istituzione di qualsiasi istituto faunistico con divieto di caccia alla specie.*"

19. Il comma 28, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, è sostituito dal seguente:

"28. *Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche; la gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all'eradicazione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere esercitata con le tecniche collettive dalle squadre iscritte al registro e con le tecniche individuali dalle figure previste dal presente regolamento; le squadre ed i singoli possono operare liberamente, senza alcuna assegnazione di zone, in tutto il territorio non vocato dell'ATC in cui, rispettivamente, hanno assegnata una zona o in cui operano, rispettando le modalità previste dal regolamento per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di battuta.*"

20. Il comma 29, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è sostituito dal seguente:

"29. *Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 27 e 28, la Regione, o se da questa espressamente delegata l'ATC, programma in tutto il territorio di propria competenza il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente regolamento.*"

21. Al comma 31, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia,*" e le parole "*e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.*" sono soppresse.

22. Il comma 32, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è soppresso.

23. Al comma 34, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*dall'ATC*" sono sostituite dalle parole "*dalla Regione*".

24. Al comma 35, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "*Provincia*" è sostituita dalla parola "*Regione*";

b) le parole "*di norma*" sono soppresse;

c) le parole "*L'ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può ridurre o aumentare il numero minimo di componenti delle squadre rispettivamente fino a dieci e trenta* " sono soppresse.

25. Al comma 36, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 la parola "*Provincia*" è sostituita dalla parola "*Regione*".

26. Al comma 43, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 dopo le parole "*un numero di braccate pari*" è aggiunta la parola "*almeno*".

27. Al comma 45, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "*2016*" è sostituita dalla parola "*2017*";

b) le parole "*selecontrollore/selecacciatore*" sono sostituite dalle parole "*caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata di cui al comma 8 lett. e)*".

28. Al comma 47, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*Con la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 ettari.*" sono soppresse";

b) le parole ", *superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna*" sono soppresse";

c) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "*La caccia nelle aree libere non assegnate a nessuna squadra, ricadenti nella MA e individuate con cartografia dagli Atc, è liberamente esercitabile con le tecniche previste al comma 30 dalle squadre della stessa MA e dai suoi componenti, rispettando le modalità previste dal regolamento per le singole tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di battuta.*"

29. Il comma 49, dell'art. 1 del Reg 5/2014 è sostituito dal seguente:

"49. *Le squadre assegnate alla MA devono adottare, anche singolarmente, apposito regolamento interno per la disciplina dello svolgimento delle cacce collettive, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre (prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste) e degli altri fruitori del territorio, oltre che al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra loro due o più quadre assegnatarie della stessa MA, possono operare congiuntamente nei territori loro assegnati e senza il vincolo delle zone.*"

30. Al comma 50, dell'art. 1 del Reg 5/2014 le parole "*dell'Amministrazione provinciale*" sono sostituite dalle parole "*della Regione*".

31. Al comma 51, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "*devono eleggere*" sono aggiunte le parole "*a maggioranza*";

b) le parole "*e l'Amministrazione provinciale*" sono soppresse;

c) le parole "*e all'Amministrazione provinciale*" sono soppresse.

32. Il comma 52, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è sostituito dal seguente:

"52. *In mancanza della nomina del responsabile della MA l'ATC provvede a nominarlo.*"

33. Al comma 58, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 dopo le parole "*al comma 56*" sono aggiunte le parole "*ed il procedimento avviato con avviso pubblicato almeno un mese prima della loro adozione ed inviato alla Regione.*"

34. Al comma 59, dell'art. 1 del Reg 5/2014 le parole "*alla Provincia*" sono sostituite dalle parole "*all'ATC*".

35. Al comma 62, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*la Provincia*" sono sostituite dalle parole "*l'ATC*".

36. Al comma 70, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "*i capisquadra*" sono aggiunte le parole "*di braccata*";

b) le parole "*alla Provincia e*" sono soppresse

37. Al comma 71, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche.

a) le parole "*viene compilato*" sono sostituite dalle parole "*improrogabilmente tra le ore 8:30 e le ore 9:00. devono essere presenti il caposquadra o un suo vice e tutti i componenti partecipanti per procedere alla compilazione*";

b) dopo le parole "*di un suo vice*", la parola "*il*" viene sostituita dalla parola "*del*";

c) alla lett. f) le parole "*entro il termine stabilito dallo stesso*" sono sostituite dalle parole "*entro e non oltre i 7 giorni successivi dal termine della caccia in braccata, entro i 5 giorni successivi l'ATC competente dovrà inviare i dati alla Regione;*"

38. Al comma 72, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (Vulpes Vulpes)*" sono soppresse.

39. Al comma 74, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, dopo le parole "*i capisquadra*" sono aggiunte le parole "*di girata*";

40. Al comma 75, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*viene compilato*" sono sostituite dalle parole "*improrogabilmente tra le ore 8:30 e le ore 9:00, dovranno essere presenti il caposquadra o un suo vice e tutti i componenti partecipanti per procedere alla compilazione*";

b) dopo le parole "di un suo vice" la parola "*il*" viene sostituita dalla parola "*del*";

c) le parole "*dalla Provincia*" vengono sostituite dalle parole "*dalla Regione*".

41. Alla lett. e) del comma 76, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*alla Provincia*" sono sostituite dalle parole "*all'ATC*",

b) le parole "*entro il termine stabilito dalla stessa*" sono sostituite dalle parole "*entro e non oltre i 7 giorni successivi dal termine della caccia in girata; entro i 5 giorni successivi l'ATC competente dovrà inviare i dati alla Regione;*"

42. Al comma 77, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*, salvo diversa disposizione della Provincia*", sono soppresse.

43. Al comma 79, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*, nelle aree di cui al comma 31*", sono soppresse.

44. Al comma 82, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*nei territori di cui al comma 31*" e le parole "*previa specifica autorizzazione della Provincia* " sono soppresse.

45. Al comma 86, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*nelle aree di cui al comma 31,*" sono soppresse.

46. Al comma 89, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*nei territori di cui al comma 31*" e le parole "*previa specifica autorizzazione della Provincia* " sono soppresse.

47. Al comma 93, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*nelle aree di cui al comma 31*" sono soppresse.

48. Al comma 96, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, le parole "*nei territori di cui al comma 31*" e le parole "*previa specifica autorizzazione delle Province,*" sono soppresse.

49. Il comma 97, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 è abrogato.

50. Al comma 100, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, le parole "*Immediatamente dopo aver raggiunto*" sono sostituite dalle parole "*Prima di caricare sull'automezzo*".

51. Al comma 103, dell'art. 1 del Reg. 5/2014, le parole "*La Provincia*" sono sostituite dalle parole "*L'ATC*".

52. Al comma 106, dell'art. 1 del Reg. 5/2014 le parole "*alla Provincia secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia stessa*" sono sostituite dalle parole "*all'ATC*".

Art.2
(Modifica all'art.1 ter del Reg. 5/2014)

1. Al comma 5, dell'art. 1-ter, le parole "*, le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni e province non abruzzesi interessate, nonché* " sono sostituite dalle parole "*può stipulare*".

PEPE

BERARDINETTI

MARIANI

PAOLUCCI

D'ALESSANDRO

OLIVIERI

MONTICELLI

PAOLINI

DI PANGRAZIO

MONACO

BALDUCCI

PIETRUCCI

GEROSOLIMO